

ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2009-2010

ai sensi di:

- *art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e successive modifiche e integrazioni;*
- *art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;*
- *accordo tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009;*
- *accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009.*

TRA

Regione Lombardia, nella persona del Vice Presidente, Assessore all'Istruzione la Formazione e il Lavoro

e

Le Parti Sociali Lombarde

Presenti altresì:

- *Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia*
- *INPS Direzione Regionale*
- *Italia Lavoro*
- *Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione e il Lavoro della Lombardia (ARIFL)*

è sottoscritto, in attuazione dell'*accordo fra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e Regione Lombardia del 16 aprile 2009*, il presente accordo quadro, finalizzato alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga collegati a programmi di sostegno all'occupabilità e/o alla ricollocazione.

Le parti sopra rappresentate

VISTI

- I. L'art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203, così come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, consente al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
- II. L'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- III. L'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33

- IV. L'accordo tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009 sugli Interventi di sostegno al reddito ed alle competenze nel quale si concorda che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all'eccezionalità dell'attuale situazione economica.
- V. L'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009, il quale prevede che "i lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie".

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Il presente accordo quadro definisce i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009 .
2. Le risorse previste nell'accordo tra MLSPS e Regione Lombardia di cui al precedente punto 1 sono disponibili per interventi relativi a richieste presentate dal dal 1 marzo 2009 ed utilizzabili secondo i criteri e le modalità previsti nel presente accordo e nei relativi allegati, salvo quanto previsto nell'allegato C .
3. Gli interventi di cui al punto precedente sono:
 1. la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga alla normativa vigente;
 2. la mobilità in deroga alla normativa vigente;
 3. il trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità previsto dal comma 10-bis dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il riparto tra le risorse attribuite agli interventi di cui ai punti 3.1., 3.2. e 3.3. è stabilito in:

- 90% all'intervento 3.1.,
- 5% all'intervento 3.2
- 5% all'intervento 3.3.

Tale riparto potrà essere variato dalla Sottocommissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga in relazione alle eventuali necessità che si saranno verificate nel corso del periodo di validità del presente accordo.

4. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente accordo possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione, ai sensi dell'art.19, comma 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Le risorse disponibili per l'intervento di cui al punto 3.1., CIG in deroga, del presente accordo sono destinate a:
 1. *tipologia 1* - lavoratori dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.
 2. *tipologia 2*:
 1. lavoratori dipendenti di imprese, anche artigiane e cooperative che presentino domande in deroga ai limiti di durata dei trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;

2. lavoratori dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.
 3. lavoratori a domicilio dipendenti da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.
3. I datori di lavoro titolari delle unità operative e delle imprese di cui al precedente punto 5, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, aventi sede operativa in Lombardia, possono richiedere l'intervento della CIG in deroga nei casi di riduzione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale, dell'attività lavorativa. Nella domanda di intervento e nei successivi verbali di accordo dovrà, in particolare, essere indicato espressamente se la causale è cessazione, parziale o totale, di attività ovvero procedura concorsuale, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33
6. La CIG in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa.
1. Le imprese che possono effettuare le sospensioni di cui al comma 1 a) e b) dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, con il concorso, ivi previsto, degli Enti Bilaterali possono richiedere la CIG in deroga solo al termine dei periodi di sospensione di cui sopra.
 2. Nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali, i datori di lavoro accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente, secondo quanto previsto al comma 9 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33
 3. Le Parti auspicano, nello spirito della valorizzazione del ruolo della bilateralità, che siano individuate forme di collaborazione, mediante la formulazione di apposite intese fra le parti interessate.
7. L'intervento di cui al punto 3.2 del presente accordo, mobilità in deroga, è riservato a lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente dopo aver portato a termine contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o missioni di lavoro somministrato con datori di lavoro di unità operative e imprese nelle quali è in corso l'intervento della CIGO, della CIGS e/o della mobilità ex legge 223/91 ovvero della CIG in deroga, a condizione che il rapporto di lavoro con dette unità operative e imprese sia cessato da non più di 68 giorni e che i lavoratori interessati non siano in possesso dei requisiti individuali necessari per beneficiare dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
8. L'intervento di cui al punto 3.3 del presente accordo, indennità equivalente alla mobilità, è riservato a lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi della normativa vigente, licenziati per giustificato motivo oggettivo, per procedure collettive o per disdetta del contratto di apprendistato, da datori di lavoro a condizione che il rapporto di lavoro con dette unità operative e imprese sia cessato da non più di 68 giorni e che i lavoratori interessati non siano in possesso dei requisiti individuali necessari per beneficiare dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio

1991, n. 223 o dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

9. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203, così come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 la durata degli interventi di cui al punto 3. non può eccedere complessivamente il periodo massimo di 12 mesi, anche nel caso dell'accesso a diverse tipologie di intervento, sono stabilite le seguenti durate massime:
1. per le unità operative di cui al punto 5, tipologia 1, 12 mesi;
 2. per le imprese di cui al punto 5, tipologia 2:
 1. 12 mesi per i lavoratori di cui al precedente punto 5.2.2.
 2. 8 mesi per le imprese che, rientrando nella previsione di cui all'art. 1 comma 5 della legge 223/91, debbano completare piani di gestione degli esuberanti già in corso;
 3. 6 mesi negli altri casi.

La durata delle prime autorizzazioni è stabilita nell'allegato A di cui al successivo punto 18

10. La Sottocommissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga potrà stabilire, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse, eventuali diverse durate, nell'ambito dei periodi massimi di cui al precedente punto 9, anche articolate in base ai diversi interventi di cui al precedente punto 3 ovvero alle diverse tipologie di cui al precedente punto 5.
11. Il requisito individuale per beneficiare delle indennità di cui al presente accordo è una prestazione lavorativa non inferiore a 90 giorni anche non consecutivi presso l'azienda che richiede la CIG in deroga, o comunque presso l'azienda di provenienza nei casi di cui ai precedenti punti 7 e 8, tranne per i lavoratori somministrati per i quali il limite minimo di cui sopra è stabilito in 40 giornate anche non consecutive.
12. La durata del trattamento non potrà superare, a livello individuale, la durata del precedente periodo di contribuzione calcolato secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33.
13. I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo Quadro sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n.2.
14. I servizi e le iniziative di politiche attive del lavoro saranno realizzati in accordo con le parti sociali anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, tenendo conto della programmazione regionale degli interventi e del loro adattamento alle situazioni di crisi. I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dal presente accordo sono tenuti a partecipare secondo quanto indicato al precedente punto 13.
15. Le Parti firmatarie del presente accordo quadro si incontreranno periodicamente per monitorare l'andamento dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali qui previsti.
16. Le Parti firmatarie del presente accordo quadro si riservano di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi che costituiscono i presupposti dell'accordo quadro stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, anche valutando eventuali variazioni dei criteri di accesso (datori di lavoro e lavoratori) e intervenendo per ottimizzare la gestione.
17. L'allegato A del presente accordo, che ne costituisce parte integrante, stabilisce le

- modalità applicative dell'accordo stesso, ispirate a criteri di semplificazione e tempestività, cui devono obbligatoriamente attenersi tutti i soggetti che intendono accedere agli ammortizzatori in deroga di cui all' accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009..
18. L'allegato B del presente accordo, che ne costituisce parte integrante, definisce contenuti e caratteristiche di "accordi sindacali standard" che consentono l'accesso agli ammortizzatori sociali di cui al presente accordo secondo procedure semplificate e prioritarie. Tutti gli accordi sindacali stipulati ai fini di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente accordo dovranno citarlo espressamente ed includerlo come parte integrante dell'accordo sindacale medesimo.
 19. L'allegato C del presente accordo, che ne costituisce parte integrante, definisce le modalità applicative relative alla fase transitoria tra quanto stabilito dall'accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga del 7 luglio 2008 e quanto stabilito dal presente accordo quadro.
 20. La validità del presente accordo quadro decorre dalla data della sua sottoscrizione e si protrae fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto nell'allegato C di cui al precedente punto 19 e quanto previsto al precedente punto 16.
 21. In applicazione di quanto previsto al punto 8. dell'accordo "Integrazione e modifica dell'accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga per la crisi Malpensa" sottoscritto in data 23 gennaio 2009, si stabilisce che risorse finanziarie fino ad un ammontare equivalente complessivamente alle risorse impegnate ai sensi del punto 7 del medesimo accordo saranno tempestivamente destinate in via prioritaria alle esigenze che si manifestino per effetto degli interventi previsti nell'accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga per la crisi Malpensa relativo all'anno 2009.

ALLEGATO A - MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2009-2010

1. Iter procedurale per la richiesta della CIG in deroga

1. Consultazione sindacale

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, comunica alle RSA/RSU o, ove previste, alle Rappresentanze Sindacali di Bacino (RSB) o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative in Regione Lombardia, la necessità di ricorrere alla CIG in deroga esponendo le relative motivazioni. In particolare deve essere dichiarato espressamente se la causale è cessazione, parziale o totale, di attività ovvero procedura concorsuale, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33. Tale indicazione deve essere espressamente richiamata negli accordi sindacali e nella domanda di intervento.
2. La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Le

imprese artigiane effettueranno la consultazione sindacale secondo le procedure previste dall'Ente Bilaterale Artigiano di riferimento a livello provinciale. L'accordo sindacale specifico, che deve citare espressamente il presente Accordo Quadro ed includerlo come parte integrante dell'accordo sindacale medesimo, deve essere redatto secondo una delle seguenti opzioni:

1. sulla base di uno degli schemi contenuti nell'Allegato B del presente Accordo Quadro (in tal caso è definito "Accordo Standard");
 2. in forma libera, ma comunque conforme a quanto previsto dal presente Accordo Quadro (in tal caso è definito "Accordo non Standard").
3. Il verbale di consultazione sindacale deve dare atto formalmente della conoscenza completa del presente Accordo Quadro e dei suoi Allegati. In particolare deve prevedere l'informazione a tutti i lavoratori coinvolti circa quanto contenuto nei punti 14. e 15. dell'Accordo Quadro.
 4. In ogni caso deve essere previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS, allo scopo di consentire un tempestivo controllo e monitoraggio dell'impiego delle risorse.
 5. La decorrenza del trattamento di CIG deve essere fissata a non prima di 15 giorni successivi alla data di stipula dell'accordo.

2. Presentazione della domanda di CIG in deroga

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato, presenta la domanda di CIG alla Regione Lombardia, in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, e contemporaneamente ne invia copia:
 1. alla Provincia ove ha sede l'unità operativa per la quale è richiesta la CIG in deroga, affinché essa possa provvedere agli adempimenti di cui al successivo punto 2.;
 2. alla sede INPS territorialmente competente, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33.
2. Con la domanda devono essere presentati i seguenti allegati:
 1. verbale della consultazione sindacale di cui al precedente punto 1.1;
 2. elenco dei lavoratori destinatari di CIG in deroga corredato della dichiarazione che ciascuno di essi ha rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, ai sensi del comma 10 dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 3. In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dal comma 3 dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2. le domande sono accettate anche in carenza della dichiarazione di rilascio della DID di cui al precedente punto

1.2.2.2.

2. Istruttoria ed esame congiunto a livello provinciale

1. Per le domande presentate dai datori di lavoro della tipologia 1 di cui al punto 5. del presente Accordo Quadro, salvo i casi particolari di cui al successivo punto 3.1., le Province, ricevuta la domanda, provvedono all'istruttoria secondo le seguenti modalità:
 1. nel caso di Accordo Standard verificano la corrispondenza dell'accordo stesso con i contenuti e le caratteristiche degli Accordi Standard definiti nell'allegato B del presente Accordo Quadro;
 2. nel caso di Accordo non Standard provvedono all'esame congiunto convocando, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di cui al precedente punto 1.2., le parti firmatarie dell'accordo sindacale aziendale per verificare e discutere i contenuti e le caratteristiche dell'accordo in rapporto alle motivazioni per le quali è stato richiesto l'intervento della CIG in deroga e alla corrispondenza con quanto previsto nel presente Accordo Quadro; l'esame congiunto si conclude con la redazione di un verbale di accordo sottoscritto dalla Provincia e dalle Parti presenti;
 3. l'esame congiunto di cui al precedente punto 2.1.2. riguarda la metà del periodo richiesto, salvo i casi in cui tale periodo non sia superiore a 4 mesi;
 4. nel caso in cui il verbale di consultazione sindacale non riporti il raggiungimento di un accordo si procede secondo quanto indicato ai precedenti punti 2.1.2. e 2.1.3., provvedendo a convocare le Parti coinvolte nella consultazione sindacale di cui al precedente punto 1.1.
2. Esaurita la fase di istruttoria le domande sono presentate, per la validazione, agli organismi già presenti a livello provinciale sulla base dei precedenti accordi sugli ammortizzatori in deroga.
3. La validazione delle domande è comunicata dalle Province alla Regione secondo le modalità previste dalla Regione medesima.

3. Istruttoria ed esame congiunto a livello regionale

1. Sono trattate a livello regionale le seguenti domande:
 1. domande presentate da imprese della tipologia 2. di cui al punto 5. del presente Accordo Quadro;
 2. domande interprovinciali, ossia riguardanti diverse unità operative presenti in diverse province della Lombardia;
 3. domande interregionali, ossia riguardanti diverse unità operative presenti in diverse Regioni;
 4. domande relative alla causale "procedura concorsuale";
 5. domande relative a situazioni particolari di interesse regionale perché considerate tali in base a considerazioni condivise tra Province, Regione e Parti sociali.
2. Per le domande di cui al precedente punto 3.1. l'Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione e il Lavoro (ARIFL), per conto della Regione, provvede all'esame congiunto convocando le parti firmatarie dell'accordo sindacale aziendale per verificare e discutere i contenuti e le caratteristiche dell'accordo in rapporto alle motivazioni per le quali è stato richiesto

- l'intervento della CIG in deroga e alla corrispondenza con quanto previsto nel presente Accordo Quadro; l'esame congiunto si conclude con la redazione di un verbale di accordo sottoscritto dall'ARIFL e dalle Parti presenti;
3. l'esame congiunto di cui al precedente punto 2.1.2.riguarda la metà del periodo richiesto, salvo i casi in cui tale periodo non sia superiore a 4 mesi;
 4. Dopo l'esame congiunto le domande sono presentate, per la validazione, alla Sottocommissione regionale mobilità/ammortizzatori sociali in deroga.

4. Autorizzazione dei trattamenti di CIG in deroga

1. La Regione acquisisce le comunicazioni delle Province di cui al precedente punto 2.3. e le determinazioni della Sottocommissione regionale mobilità/ammortizzatori sociali in deroga di cui al precedente punto 3.4.
2. La Regione, riscontrata la corrispondenza di quanto acquisito con le domande presentate secondo quanto previsto al precedente punto 1.2., emette i provvedimenti autorizzativi e li trasmette all'INPS secondo le modalità stabilite nella convenzione prevista dall'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009.
3. Un estratto dei provvedimenti autorizzativi di cui al precedente punto 4.2. è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge.
4. Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l'autorizzazione la Regione formalizza il diniego che verrà comunicato, unitamente alle relative motivazioni, all'Azienda, all'INPS e alla Provincia interessata.

5. Monitoraggio

1. La Regione richiede ai datori di lavoro che accedono alla CIG in deroga la fornitura di tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio della spesa, anche avvalendosi dell'ISFOL e di ITALIA LAVORO messi a disposizione dal Ministero, a tale scopo, con l'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009.

6. Mobilità in deroga

1. Iter procedurale per la richiesta della Mobilità in deroga:
 1. Il lavoratore che si trovi nella condizione di cui al punto 7 del presente Accordo Quadro presenta, entro 68 giorni dalla data di conclusione del contratto, domanda alla sede territoriale INPS competente;
 2. La sede territoriale INPS, verificata la correttezza della domanda ed i requisiti individuali, compresi quelli previsti ai punti 12 e 13 del presente Accordo Quadro, eroga l'indennità di mobilità in deroga per la durata prevista, entro il tetto massimo di spesa indicato al punto 3 del presente Accordo Quadro, con decorrenza dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità
 3. per i lavoratori che abbiano concluso il contratto in data antecedente alla firma del presente Accordo Quadro si veda quanto previsto nell'allegato C.
 4. Il lavoratore titolare di assegno di invalidità dovrà optare fra il percepimento dell'assegno stesso oppure dell'indennità di mobilità in

deroga; in questo secondo caso, l'assegno di invalidità sarà sospeso per la durata del diritto a percepire l'indennità di mobilità in deroga.

5. E' prevista la possibilità di ottenere l'indennità di mobilità in forma anticipata ai sensi dell'art.7 co. 5 legge 223/91.

7. Trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità previsto dal comma 10-bis dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Indennità Equivalente)

1. Iter procedurale per la richiesta della dell'Indennità Equivalente:
 1. Il lavoratore che si trovi nella condizione di cui al punto 8 del presente Accordo Quadro presenta, entro 68 giorni dalla data di licenziamento, o dalla data di fine indennità di mancato preavviso, domanda alla sede territoriale INPS competente.
 2. La sede territoriale INPS, verificata la correttezza della domanda ed i requisiti individuali, compresi quelli previsti ai punti 12 e 13 del presente Accordo Quadro, eroga l'indennità equivalente alla mobilità per la durata prevista, entro il tetto massimo di spesa indicato al punto 3 del presente Accordo Quadro con decorrenza dal la data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità;
 3. per i lavoratori licenziati in data antecedente alla firma del presente Accordo Quadro si veda quanto previsto nell'allegato C.

8. Sistemi informativi, format, modulistica

1. Le parti rappresentate dai firmatari del presente Accordo Quadro si impegnano ad utilizzare in forma esclusiva i sistemi informativi, i format, la modulistica ed ogni altro strumento, protocollo e/o procedura tecnica predisposti dalla Regione, dall'INPS, o da soggetti da essi incaricati, ai fini dell'applicazione ottimale di quanto contenuto nel presente allegato.

9. Adeguamento delle modalità applicative di cui al presente allegato

1. La Sottocommissione regionale mobilità/ammortizzatori sociali in deroga può apportare al presente Allegato tutte quelle modifiche che si rendano utili e necessarie per garantire il funzionamento ottimale delle procedure, senza che ciò comporti una formale sottoscrizione di tali modifiche da parte dei firmatari del presente Accordo Quadro.

ALLEGATO B – CONTENUTI E CARATTERISTICHE degli ACCORDI STANDARD

ACCORDO STANDARD schema A

- CIG a ZERO ORE per n. ## addetti.
- Rinuncia alla rotazione del personale in CIG
- Richiesta per max n. 12 mesi.
- Prima concessione per max n. 4 mesi a zero ore, rinnovabile.

Esempio: richiesta di CIG per n.10 lavoratori per n. 12 mesi

Prima concessione per n. 4 mesi per n. 10 lavoratori e per un max di n. 6.920 ore (derivanti dal calcolo: $10 \times 4 \times 173$)

ACCORDO STANDARD schema B

- Richiesta CIG ANCHE A ZERO ORE, MA NON PER TUTTI i n. ## addetti.
- Rapporto tra CIG richiesta e zero ore per tutti non superiore a 0,80.
- Rotazione del personale in CIG almeno parziale (non necessariamente per tutti); la modalità della rotazione deve favorire la possibilità di partecipazione a percorsi di formazione.
- Richiesta per max n. 12 mesi.
- Prima concessione per n. 6 mesi, rinnovabile
- La concessione è espressa in termini di n. massimo sospesi, n. massimo ore (rispondente al rapporto di cui sopra), scadenza a 6 mesi con possibilità di proroga con procedura semplificata entro il max di ore concesse.

Esempio: richiesta di CIG per n.10 lavoratori per n. 12 mesi

Prima concessione per n.6 mesi, per n. 10 lavoratori, per n. 8.304 ore (derivanti dal calcolo: $10 \times 6 \times 173 \times 0,80$); se dopo 6 mesi sono "consumate" solo 5.000 ore, si ha la possibilità di una proroga automatica fino al consumo delle restanti 3.304 ore

ACCORDO STANDARD schema C – ACCORDO DI SOLIDARIETA'

- Richiesta CIG a NON A ZERO ORE.
- Riduzione media di orario lavorato non superiore a 60%.
- Rotazione per tutto il personale in CIG con orario individuale pari a media di cui sopra $\pm 20\%$; la modalità della rotazione deve favorire la possibilità di partecipazione a percorsi di formazione.
- In parallelo alla CIG e per un periodo di 3 mesi successivi NON possono esserci licenziamenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, salvo non opposizione del lavoratore interessato.
- Richiesta per n. 12 mesi.
- Prima concessione per n. 12 mesi.
- La concessione è espressa in termini di n. massimo sospesi, n. massimo ore.

Esempio: richiesta di CIG per n.10 lavoratori per n. 12 mesi

Concessione per n.12 mesi, per n. 10 lavoratori, per n. 12.456 ore (derivanti dal calcolo: $10 \times 12 \times 173 \times 0,60$)

ALLEGATO C – MODALITÀ APPLICATIVE RELATIVE ALLA FASE TRANSITORIA TRA QUANTO STABILITO DALL'ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA DEL 7 LUGLIO 2008 E QUANTO STABILITO DAL PRESENTE ACCORDO QUADRO

1. CIG in deroga

1. Domande di CIG in deroga

1. Le domande presentate a partire dal 1 marzo 2009, o comunque

presentate secondo la procedura prevista nell'accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga del 7 luglio 2008 e non decretate dalle DPL o dalla DRL, poiché trovano copertura finanziaria con le risorse previste dall'accordo tra MLSPS e Regione Lombardia del 16 aprile 2009, sono inoltrate alla Regione affinché provveda all'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

2. Per un periodo di 30 giorni dopo la firma del presente accordo quadro saranno considerate ammissibili le domande presentate secondo le modalità previste nell'accordo del 7 luglio 2008. Anche queste domande dovranno essere inoltrate alla Regione.
3. Sarà cura della Regione concordare con l'ARIFL, le Province, la Direzione Regionale del Lavoro e l'INPS le modalità di inoltro delle domande rispettivamente giacenti, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro.

2. Trattamento delle domande di cui al precedente punto 1.1.

1. A seguito delle domande acquisite dalla Regione secondo quanto indicato al precedente punto 1.1.3., la Regione emette provvedimenti autorizzativi del trattamento di CIG in deroga con decorrenza dalla data prevista nell'accordo e/o nei verbali di esame congiunto e validazione fino alla data del 30 giugno 2009 o alla data eventualmente precedente se richiesta.
2. I datori di lavoro che intendono richiedere la continuazione dell'intervento della CIG in deroga oltre tale data presentano una nuova domanda secondo quanto previsto dal presente accordo quadro.

3. Residui relativi agli anni precedenti

1. Le somme residue rispetto agli impegni assunti sui decreti interministeriali n. 41612/2007, n. 43297/2008, n. 43979/2008 sono da considerarsi nella disponibilità delle risorse per gli ammortizzatori in deroga di cui al presente accordo quadro; pertanto esse saranno utilizzate nel rispetto delle regole per l'accesso stabilite nel presente accordo quadro.

2. Mobilità in deroga

1. I lavoratori che si trovino nella condizione di cui al punto 7 del presente Accordo Quadro e che abbiano concluso il proprio contratto in data antecedente la firma dello stesso e successiva al 28 febbraio 2009 presentano la domanda entro 68 giorni dalla firma del presente Accordo Quadro. In tal caso il trattamento cui abbiano diritto è erogato con decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto.

3. Trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità previsto dal comma 10-bis dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Indennità Equivalente)

1. I lavoratori che si trovino nella condizione di cui al punto 8. del presente Accordo Quadro e siano stati licenziati in data antecedente la firma dello stesso e successiva al 28 febbraio 2009 presentano la domanda entro 68 giorni dalla firma del presente Accordo Quadro. In tal caso il trattamento cui abbiano diritto è erogato con decorrenza dalla data del licenziamento.

4. Eventuali situazioni relative a periodi antecedenti la firma del presente accordo quadro non espressamente trattate nel presente allegato C, saranno discusse nella Sottocommissione mobilità/ammortizzatori in deroga al fine di individuare, caso per caso, le soluzioni più idonee.

Dichiarazione a verbale.

La Regione Lombardia e le parti sociali si impegnano, per quanto riguarda i lavoratori non comunitari, ad effettuare una sperimentazione, con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e del Ministero degli Interni, anche attraverso l'utilizzo di politiche attive del lavoro integrate con gli ammortizzatori in deroga in tutte le loro tipologie, finalizzata al reinserimento lavorativo e per evitare che si verifichino le condizioni previste dalla normativa vigente relativa alla scadenza del permesso di soggiorno e come misura di contrasto al lavoro sommerso.

La Regione Lombardia e le parti sociali si impegnano a dar vita ad un confronto a breve per verificare la possibilità di misure aggiuntive ai trattamenti attualmente previsti per i lavoratori con contratti a progetto, in considerazione dell'importanza anche quantitativa che tale tipologia contrattuale riveste per il territorio regionale.